

**Giornate Tridentine di Diritto Romano - II**  
(Trento, 24-25 settembre 2015)

1. Giunte alla loro seconda edizione, le ‘Giornate Tridentine di Diritto Romano’, organizzate presso l’Università degli Studi di Trento nei giorni 24-25 settembre 2015, si sono rivelate un preziosissimo momento d’incontro e condivisione scientifica, in un contesto dai caratteri internazionali.

Il confronto tra giovani studiosi ha rappresentato il tratto essenziale del convegno stesso, il cui pregio è stato, fra gli altri, quello di esser stato condotto in una dimensione accademica informale e quasi ‘amichevole’, particolarmente favorevole allo scambio intellettuale fra aspiranti o già affermati esperti romanisti. Dottorandi, ricercatori e giovani docenti hanno presentato i risultati delle proprie ricerche intorno ai temi più vari degli studi romanistici, riservando uno spazio considerevole alla discussione e al commento collettivi.

2. Introdotta dai saluti di Massimo Miglietta e del comitato organizzatore (Tommaso Beggio, Fabrizio Chini, Nicola Recla, Emma Ferrari), la prima sessione di giovedì 24 settembre, moderata da Enrico Sciandrello (Torino), è stata caratterizzata dalle seguenti relazioni:

Emma Ferrari (Milano ‘Bicocca’) – *La questione delle persone giuridiche nel diritto privato romano: persona e proprietà collettiva*. Evidenziando come il termine *persona* fosse usato, in senso astratto, in plurimi modi di riconoscimento di una più o meno estesa ‘capacità d’essere’ del soggetto operante nel mondo del diritto, Ferrari ha riscontrato nei suoi studi dottorali che una sorta di soggettività giuridica poteva essere attribuita anche a gruppi di individui, passibili di diventare, appunto, ‘persone’. In tal senso, ritiene sia ipotizzabile una precedenza cronologica delle persone ‘collettive’ rispetto a quelle ‘singole’, similmente a quella della proprietà collettiva rispetto alla privata. Sembrerebbe dunque che l’idea delle ‘persone giuridiche’, quali centri d’imputazioni giuridiche diverse dalle persone fisiche, fosse presente nella mentalità dei giuristi romani più di quanto non si sia ritenuto fino ad oggi.

Valentina Cvetković-Dordević (Belgrado) – *Datio as an assumption of condictio application in Roman Law*. Esponendo sinteticamente il concetto di *condictio*, quale azione per il recupero di un bene acquisito senza valido titolo, e gli estremi della sua applicazione, Cvetković-Dordević ha studiato i casi di applicazione della *condictio* anche in assenza del naturale presupposto della *datio*, evidenziando come i giuristi romani fossero adusi a estendere l’applicazione della *condictio* in diversi modi, al fine di sanzionare il più possibile i casi di acquisizione di un bene senza valido titolo, a spese di un terzo. In tal senso, è emerso come la *condictio* stessa possa essere considerata l’antecedente storico del moderno istituto dell’arricchimento ingiusto.

Henrik-Riko Held (Zagabria) – *Condicere autem est denuntiare prisca lingua – an interpretation of Gaius’ report on legis actio per condictioem*. L’intervento ha avuto a oggetto il tentativo di comprendere più precisamente origini e funzioni della procedura della *legis actio per condictioem*. Dalla principale fonte diretta in materia, il frammento delle *Institutiones* di Gaio (Gai 4.17b-20), ad altre fonti indirette, quali l’opera *Ab urbe*

*condita* di Livio o le *Noctes Atticae* di Gellio, in prospettiva interdisciplinare Held ha esposto le proprie riflessioni sul problema del termine di trenta giorni perentoriamente posto fra le due fasi processuali della *litis contestatio* e *apud iudicem*, sull'etimologia dei termini *condicere* e *condictio* e sui fattori storici ed economici che potenzialmente hanno a loro modo influenzato la creazione stessa di una procedura dalle origini arcaiche.

Alice Cherchi (Cagliari) – *Aspetti del regime dell'estrazione del marmo nel Codex Theodosianus*. L'indagine condotta sul titolo *de metallis et metallaris* del *Codex Theodosianus* ha consentito di comprendere più compiutamente la disciplina relativa all'estrazione del marmo, ivi conservata, in connessione con le ragioni di carattere fiscale poste alla sua base e i problemi d'interpretazione delle principali costituzioni sul tema, ora a favore del principio di libertà mineraria privata su fondi altrui, ora invece della progressiva affermazione di un controllo fiscale sulle miniere stesse. Lo studio delle costituzioni regolanti l'utilizzo del marmo nella costruzione di edifici pubblici e privati ha inoltre consentito di valutare più precisamente le motivazioni che in alcune regioni dell'Impero furono alla base di un regime complessivamente volto a promuovere sia l'estrazione sia la circolazione del marmo.

3. La seconda sessione di giovedì 24 settembre, moderata dal Filippo Bonin (Köln) si è composta dei seguenti interventi.

Donatella Briganti (Siena) – *Il riferimento al ius gentium in D. 12.6.47 (Celso 6 dig.)*. Briganti ha evidenziato il divario temporale sussistente fra l'attestazione della nascita di istituti di *ius gentium* nella prassi commerciale e l'accoglimento del concetto stesso di *ius gentium* nelle elaborazioni giurisprudenziali. L'esegesi di D. 12.6.47 ha caratterizzato la seconda parte della relazione. Il passo, contenente la più antica attestazione del sintagma *ius gentium* in relazione al caso di un fideiussore che ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale contratta per errore, si è rivelato funzionale a una valutazione dell'accezione in cui, ha luogo il richiamo allo *ius gentium*, del suo significato e delle sue implicazioni concrete nel caso specifico.

Dario Poretto (Milano 'Bicocca') – *Un caso di amministrazione della giustizia penale nelle province: San Paolo a Filippi (At. 16.11-40)*. Lo studio della vicenda processuale di Paolo nella colonia romana di Filippi, con particolare riguardo al ricorso, da parte dello stesso, al *ius provocationis* riconosciuto ai *cives Romani* che si fossero trovati nelle province, è stato condotto con l'intento di distinguere criticamente ciò che nella fonte neotestamentaria è riconducibile a verità storico-giuridica da quanto invece rientra nella costruzione lucana (volta a istruire in fede e dottrina le prime comunità cristiane, destinatarie dirette dell'opera). Infatti, oltre alle testimonianze di Cicerone e di Plinio, sono proprio alcune pericopi neotestamentarie le fonti cui è indispensabile ricorrere per affrontare lo studio della procedura penale romana nelle province.

Michele Pedone (Siena/Saarbrücken) – *Note esegetiche in tema di receptum argentarii*. La relazione si pone nell'ambito delle ricerche svolte dallo stesso Pedone sul tema della circolazione dei crediti nel mondo antico. In particolare, l'istituto del *receptum argentarii*, abolito da Giustiniano nel 531 d.C., è sopravvissuto e giunto sino a noi in fonti sfortunatamente scarse e spesso ampiamente interpolate, soprattutto ove siano confluite nella trattazione del *constitutum debiti*. Volgendo la propria attenzione al contributo

palingenetico del Lenel, Pedone ha elaborato delle ipotesi ricostruttive in relazione alla disciplina del *receptum argentarii*, valutando la possibilità di riferire alla stessa altri frammenti del *Digesto* sulla base di criteri diversi da quelli palingeneticici e mediante il ricorso a fonti documentarie epigrafiche e papirologiche, inerenti ordini di pagamento emessi tramite banchieri.

Marco Provenzano (Strasbourg) - *Senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis: una differente chiave di lettura in rapporto a una nuova datazione del massacro di Lione*. Provenzano ha tentato di dimostrare l'inattendibilità delle informazioni fornite dallo storico Eusebio di Cesarea, che nella sua 'Storia ecclesiastica' pone l'inizio del papato di Eleuterio in corrispondenza con il XVII anno di regno di Marco Aurelio, determinando così la convenzionale datazione del massacro di Lione all'anno 177. Lo studio più approfondito di alcuni passi dell'opera di Eusebio (in particolare contenuti nei libri IV e V), e il confronto di questi con le informazioni ricavabili dal celebre *Chronicon* consentirebbero di ricondurre l'inizio dell'episcopato di Eleuterio al 174. Inoltre, lo studio attento dei c.d. *munera gladiatoria*, soprattutto attraverso il contributo delle ricerche dottorali di Tommaso Beggio in tema di *senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum* (tesi discussa a Pavia nel 2012), consentirebbero, a parere di Provenzano, di datare il martirio di Lione più esattamente all'anno 176.

Davide Faoro (Bologna/Trento) - *Per una nuova edizione della Tabula clesiana*. Contenente secondo il relatore due editti di Claudio del 46 d.C., riguardanti il primo la *res Caesaris* in ambito alpino, a nord di *Comum*, e il secondo la concessione della cittadinanza ad alcune genti aggregate, in parte, al *municipium* di *Tridentum*, la nota *Tabula clesiana* (CIL V 5050) è stata oggetto della sola edizione critica, originaria, del Mommsen. Quest'ultima, per quanto tuttora fondamentale, meriterebbe una revisione generale in ragione dei progressi compiuti dagli studi storico-giuridici. Più in dettaglio, Faoro ha dedicato il suo intervento a due temi di rilievo, quali appunto l'istituzione del *municipium* di *Tridentum* e le forme di aggregazione tra *cives* e *peregrini*, impropriamente, a suo dire, definite in dottrina *adtributio*. Ha infine insistito sulla idea di *Tridentum* romana come 'città di servizi' (questione oggetto di accesa discussione in sede di dibattito).

4. La sessione antemeridiana di venerdì 25 settembre, moderata da Alice Cherchi (Cagliari) è stata caratterizzata dalle seguenti relazioni:

Salvatore Marino (Münster) - *Un nuovo progetto di palingenesi dei senatus consulta*. L'intervento di Marino ha avuto a oggetto una breve comunicazione relativa al progetto di ricerca attivo presso la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, avente come tema la palingenesi dei *senatus consulta*. Il progetto è condotto da un gruppo di ricerca guidato da Pierangelo Buongiorno (Lecce/Münster), vincitore nel novembre 2014 del prestigioso Sofja Kovalevskaja-Preis della Alexander von Humboldt-Stiftung, e da Sebastian Lohsse, ordinario di diritto romano a Münster. Marino, membro del suddetto gruppo di ricerca, ha esposto con particolare attenzione le peculiarità del progetto e gli aspetti della metodologia adottata, oltre ai dettagli dell'organizzazione e della pianificazione temporale delle ricerche.

Anna Seelentag (Frankfurt am Main) - *L'adrogatio nel sistema del diritto romano*. In prospettiva diacronica e con riguardo per le fonti di età classica, la relazione di See-

lentag ha avuto a oggetto la ricostruzione dei vari tentativi di sistematizzazione dell'istituto giuridico dell'*adrogatio* nelle categorie della legge o dell'atto giuridico privato e di considerazione dello stesso quale fattispecie di cambiamento di famiglia, di conferimento di potestà o di successione universale.

Marko Petrak (Zagabria) – *Roman-Byzantine law and intestate succession pro anima in medieval statutes of Dalmatian communes*. L'intervento ha avuto a oggetto la disciplina della successione *ab intestato pro anima* nella statutaria medievale dei Comuni dalmati, ove era previsto che in assenza di eredi del *de cuius* che non avesse fatto testamento, parte dell'eredità sarebbe stata devoluta per la celebrazione di messe per l'anima del defunto o per scopi caritatevoli (appunto, rispettivamente, *pro remedio animae* o *ad pias causas*). In prospettiva storico-comparatistica, Petrak ha saggiato la suddetta disciplina adottata negli statuti di vari Comuni dalmati fra il XIII e il XV secolo, comparandola con la disciplina relativa alla successione testamentaria *pro anima* e alla successione caducaria *pro anima*. Successivamente, ha evidenziato i fondamenti romano-bizantini del diritto successorio emergente dalla statutaria medievale dalmata, con particolare riguardo per la *novella XII* dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito, promulgata fra il 945 e il 954. Infine, ha comparato la disciplina medievale dalmata in tema di successione *ab intestato pro anima* con altre fonti contenenti una disciplina simile e di possibile influenza bizantina, quali le *Assise regum regni Siciliae* del sec. XII e gli statuti veneziani anteriori a quelli del Doge Jacopo Tiepolo (1242), nel tentativo di mostrare un ulteriore esempio di circolazione, influenza e recezione del diritto bizantino.

Kaius Tuori (Helsinki) – *Seneca and the Omnipotent Emperor*. Nella considerazione del ruolo e della posizione dell'imperatore di Roma, è possibile individuare un fondamentale momento di svolta nei decenni successivi alla morte di Augusto. Più in dettaglio, Seneca propone una teoria della regalità basata sulla filosofia stoica e, con riguardo alla questione del giudizio imperiale, eleva la persona stessa dell'imperatore a incarnazione del diritto, attribuendole la virtù della *clementia*. Poste tali premesse, Tuori ha condotto un intervento volto a indagare la figura dell'imperatore quale giudice nell'opera di Seneca, evidenziando il prezioso contributo di quest'ultimo nel creare una nuova connessione fra la teoria politica e costituzionalistica greca e romana, nelle quali l'intreccio fra l'imperatore, il diritto e la giustizia diviene sempre più stretto e l'imperatore stesso è qualificato quale loro garante. Degna di particolare nota è la posizione che Seneca attribuisce al *princeps*: egli è a un tempo superiore alle leggi e sciolto da queste, ma volontariamente s'impone di rispettare le norme che lui stesso ha posto proprio grazie alla sua virtù prima, rappresentata dalla *clementia*.

Jacob Giltaj (Helsinki) – *'Was Augustus Hitler?'* La scelta di un titolo indubbiamente provocatorio non tradisce il giudizio che molti studiosi hanno avanzato riguardo all'impero romano quale regime totalitario *ante litteram*, in contrasto con la *libera res publica*. Come evidenziato da Giltaj nella sua relazione, una simile valutazione storica ha caratterizzato numerosi romanisti vissuti negli anni della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto Fritz Schulz. Tale giudizio ha inoltre inevitabilmente influenzato l'interpretazione critica dei testi giuridici romani, come lo stesso Mantovani ha mostrato in una sua recente pubblicazione, particolarmente critica verso il giudizio che Rotondi ha espresso riguardo all'importanza assunta dalle *leges* nell'ambito del diritto privato

romano, e densa di citazioni dell'opera di Schulz. Considerata l'immagine di Augusto e della sua legislazione nei *Prinzipien des römischen Rechts* di Schulz, Giltaij ha successivamente saggiato il ruolo e la funzione della legislazione augustea quale appare nell'opera di Schulz stesso e di studiosi posteriori, parallelamente alla suddetta critica avanzata da Mantovani a Rotondi e presentando la propria (molto singolare e criticata in sede di discussione) posizione sul tema.

5. La sessione pomeridiana di venerdì 25 settembre, moderata da Salvatore Marino (Münster), si è composta dei seguenti interventi:

Maria Vittoria Bramante (Università degli Studi di Napoli, Federico II) – *Alle radici dell'identificazione giuridica. Tra identità e riconoscimento nelle fonti di epoca romana*. Il riconoscimento dell'identità di un soggetto mediante la verifica della corrispondenza delle c.d. generalità e delle sue caratteristiche antropomorfe con quelle risultanti dalle sue dichiarazioni e dall'osservazione del suo aspetto esteriore, verosimilmente anche integrando informazioni sulla professione, è alla base dell'identificazione giuridica delle persone fisiche. Posta l'importanza essenziale del tema, Bramante ha esposto i risultati delle ricerche condotte sulle fonti giuridiche di epoca romana, nel tentativo di individuare tracce plausibili dell'esigenza di certezza riguardo all'identità di un soggetto, presente in ogni epoca. Posta la presenza, nella società romana, di due *status personarum* diversi, i liberi e gli schiavi, la relatrice ha condotto la sua indagine soprattutto analizzando atti di compravendita di schiavi; particolarmente interessanti si sono rivelate le testimonianze restituite da tavolette cerate e ancor più da papiri, riconducibili a due diverse prassi, una greco-egizia (antecedente all'anno 31 a.C.) e un'altra più aderente alla realtà giuridica romana.

Valerio Massimo Minale (Milano 'Bocconi') – *Aemilius Macer, de officio praesidis*. L'intervento ha avuto a oggetto il contributo di Emilio Macro alla riflessione diffusa in epoca severiana, e trasmessa soprattutto da Ulpiano, intorno alla figura dei governatori provinciali e ai loro compiti. Lo studio di una decina di frammenti, tratti dai due libri *de officio praesidis* di Macro, ha evidenziato la consapevolezza del loro autore in relazione al dibattito contemporaneo sul tema, e la sua sensibilità riguardo all'amministrazione della giustizia di livello intermedio, responsabile del collegamento e dunque del coordinamento fra i tribunali locali e la cancelleria imperiale, e che avrebbe trovato il proprio 'punto di arrivo' proprio nell'istituto dell'appello.

Aleksander Grebieniow (Bern) – *Römisches Recht als Vergleichsfaktor, insb. in der Lehre von Ignacy Koschembahr-Lyskowski*. La tesi formulata da Koschembahr-Lyskowski intorno alla fine del sec. XIX, sul ruolo del diritto romano nella moderna scienza del diritto privato, rivela un carattere estremamente attuale. Come evidenziato da Grebieniow, la suddetta teoria ha il pregio di riconoscere il ruolo di fattore di comparazione del diritto romano, e la sua innegabile capacità di arricchire il costante aggiornamento del diritto privato odierno proprio grazie alla secolare esperienza giuridica romana. In tal senso, il valore della comparazione giuridica meriterebbe di essere preferito a quello della mera dogmatica, non trascurando un'opportuna riflessione intorno alla funzione sociale del diritto stesso e il contributo essenziale che la comparazione storica in particolare può fornire al mondo del diritto.

A conclusione del convegno, relatori e pubblico si sono confrontati in una ‘tavola rotonda’, coordinata da Tommaso Beggio (Helsinki). Le riflessioni ivi emerse hanno evidenziato il valore prezioso dell’iniziativa, esprimendo la determinazione a organizzare una futura terza edizione delle ‘Giornate’ che, verosimilmente, abbandonando l’attributo della loro ‘tridentinità’, si auspica possano assumere una frequenza regolare (per esempio biennale) e, in ragione della quanto mai varia nazionalità dei partecipanti, una dimensione internazionale anche nella scelta dell’Università ospite, sede dell’evento, di volta in volta diversa. Ulteriore eredità dell’iniziativa è stata la rinnovata consapevolezza di una innegabile vitalità del diritto romano, manifestantesi sia nel carattere attuale dei problemi giuridici più risalenti nel tempo e certo sempre comuni, sia nell’utilità profonda della comparazione storica, sullo sfondo di un dialogo ancora molto intenso fra due mondi, l’antico e il contemporaneo.

Luca Tonin

Università di Trento / Università di Münster